

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE
NELLA RIUNIONE DEL 30 OTTOBRE 2019

IL CONSIGLIO GENERALE

“Vista la deliberazione adottata nella riunione del 28 gennaio 2019 con la quale, sulla base della relazione del Segretario Generale, è stata approvata una integrazione del vigente Regolamento di Organizzazione, mediante l'inserimento, all'art. 2, di un nuovo comma 2 *bis*, avente ad oggetto la possibilità per l'Ente di dotarsi di apposite “Strutture di missione” a carattere temporaneo, costituite da un contingente di personale anche esterno all'Amministrazione, per lo svolgimento di particolari compiti o per la realizzazione di specifici programmi, relativamente agli ambiti istituzionalmente presidiati, che non rientrano nelle attribuzioni proprie delle strutture nelle quali si articola l'Ordinamento dei Servizi; vista la relazione del Segretario Generale del 29 ottobre 2019, con la quale viene sottoposta all'approvazione del Consiglio Generale una proposta di modifica delle previsioni del citato art. 2, comma 2 *bis*, del Regolamento di Organizzazione dell'Ente; considerato che l'ACI, ai fini della disciplina delle citate “Strutture di missione”, nell'esercizio dei poteri di autoregolamentazione ad esso riconosciuti, si è ispirato in via analogica al modello organizzativo adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Amministrazione vigilante sull'ACI, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; visto l'art. 27 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché l'art. 2, comma 2 *bis*, del decreto legge 31 agosto 2013 n.101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, che riconosce agli Enti Pubblici aventi natura associativa non gravanti sulla finanza pubblica, come l'ACI, la specifica facoltà di adeguarsi con propri regolamenti, tenuto conto delle rispettive peculiarità, ai principi generali di talune disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione ed ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa; preso atto della necessità, rappresentata dal Segretario Generale ed emersa in fase di attuazione del citato modello organizzativo, di specificare e chiarire ulteriormente, in via regolamentare, alcuni profili inerenti alle modalità di costituzione e funzionamento delle citate “Strutture di missione”, con particolare riferimento alla relativa dotazione di personale, anche dirigenziale, non appartenente all'Amministrazione, che, per l'intrinseca temporaneità delle strutture in questione, non determina variazioni nella consistenza organica del personale dell'Ente, fermo restando il rispetto delle disposizioni del Regolamento per l'adeguamento ai principi di razionalizzazione e contenimento delle spese in ACI; tenuto conto che la proposta risulta conforme, in via analogica, a quanto previsto dal richiamato decreto legislativo n. 303/1999, in particolare all'art. 9, comma 5 *quater*; visto l'art. 15, comma 3, lett. o), dello Statuto, che demanda al Consiglio Generale la competenza ad adottare il Regolamento di Organizzazione dell'Ente; **approva** l'integrazione dell'art. 2, comma 2 *bis*, del vigente Regolamento di Organizzazione dell'Ente, nel testo che viene allegato al verbale della seduta sotto la lett.H) e che costituisce parte integrante della presente deliberazione.”.

ALLEGATO H) AL VERBALE DEL CONSIGLIO GENERALE DEL 30 OTTOBRE 2019

Art. 2 (Centri di responsabilità)

1. Costituiscono centri di responsabilità dell'ACI:
 - a) le Direzioni e i Servizi centrali, nonché gli Uffici centrali non incardinati in Direzioni o Servizi;
 - b) le Direzioni Compartimentali;
 - c) le Aree metropolitane;
 - d) gli Uffici Territoriali;
 - e) gli Uffici e le unità di livello dirigenziale appositamente individuate con provvedimento del Comitato Esecutivo come centri di responsabilità ai sensi del successivo comma 2.

I centri di responsabilità possono articolarsi in unità organizzative, centrali e/o periferiche, anche di livello non dirigenziale, preposte alla gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, in relazione a specifici ambiti di attività, alle quali possono essere preposti anche Responsabili di Struttura.
2. Con proprio provvedimento, il Comitato Esecutivo può costituire nell'ambito della dotazione organica esistente e delle risorse disponibili nel budget di esercizio, anche su proposta del Segretario Generale, apposite unità di progetto a carattere temporaneo, affidandone la responsabilità ad un dirigente dell'Ente, per la realizzazione di progetti strategici di particolare complessità e/o di elevata portata innovativa o di iniziative di studio e ricerca. A ciascuna unità di progetto corrisponde un centro di responsabilità dotato di apposito budget assegnato dal Comitato Esecutivo, costituito da risorse gestite direttamente dalla unità di progetto o dai centri di responsabilità competenti per materia.
- 2bis Il Comitato Esecutivo può costituire altresì, su proposta del Presidente o del Segretario Generale, apposite strutture di missione a carattere temporaneo con personale dell'Amministrazione e/o proveniente da altra Pubblica Amministrazione o ad essa equiparata e/o estraneo alla Pubblica Amministrazione, per lo svolgimento di particolari compiti finalizzati al raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi, nel rispetto delle disposizioni adottate dall'Ente per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento delle spese. **Per l'intrinseca temporaneità delle strutture, la necessaria dotazione di personale, anche dirigenziale, non appartiene all'Amministrazione, non determina variazioni nella consistenza organica del personale dell'Ente; gli eventuali incarichi dirigenziali conferiti ai sensi del successivo art. 16 non concorrono al calcolo dei previsti limiti percentuali.** A ciascuna struttura di missione corrisponde un centro di responsabilità, al quale è assegnato un apposito budget definito, nell'importo massimo, dal Comitato Esecutivo e costituito da risorse gestite direttamente dalle stesse strutture. Il Segretario Generale adotta tutte le misure necessarie per rendere operative le predette strutture, che riportano funzionalmente al Presidente ed allo stesso Segretario Generale.”
3. I titolari dei centri di responsabilità sono responsabili della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate.